REGOLAMENTO (CEE) N. 1185/80 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri accessori confezionati per oggetti di vestiario, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 88 (codice 0880), originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che per gli altri accessori confezionati per oggetti di vestiario, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 88, il massimale è fissato a 2 tonnellate ; che alla data del 2 maggio 1980 le importazioni della Comunità di altri accessori confezionati per oggetti di vestiario, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 88, originari di Hòng Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79, che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 16 maggio 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong :

Numero di codice	Categoria N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0880	88	61.11		Altri accessori contezionati per oggetti di vestiario : sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc. :
			61.11-00	esclusi quelli a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1980.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.